

Oggetto: Limitazione del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra autorizzati ad operare sull'Aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino".

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione e in particolare gli articoli 687, 705 e 706;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" (di seguito Regolamento), edizione 8^a, Rev.1 del 27/9/2024, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile in base alla classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Vista la nota n. 002-5840-DIG/2023 del 10/5/2023, con la quale la Società di Gestione Aeroportuale dell'aeroporto di Palermo (di seguito GES.A.P.), facendo riferimento alle precedenti interlocuzioni avute con ENAC in ordine alle rappresentate esigenze di limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra presso l'Aeroporto di Palermo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 18 del 1999, ha confermato il permanere delle esigenze di limitazione, in ragione dei rilevanti impatti dei lavori di ampliamento del terminal passeggeri anche sul fronte airside e quindi sulla capacità e sugli aspetti di safety e quindi riproposto istanza per la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra, per un periodo di anni 5, sul citato aeroporto a tre prestatori, per la classe di certificazione 1, a tre autoproduttori, nonché a tre prestatori, per la classe di certificazione 2, per le categorie di servizi 3 e 5, esclusa la sottocategoria 5.7, di cui all'allegato "A" del citato decreto legislativo;
- Vista la nota n. 002-7701-DIG/2023 del 20/6/2023 con cui la GES.A.P., facendo seguito alla citata nota con la quale ha riproposto l'istanza di limitazione nei termini sopra decritti, ha trasmesso l'Analisi Funzionale Operativa (AFO) aggiornata che reca le ragioni poste a fondamento dell'istanza, legate in particolare alla riduzione degli spazi a seguito degli interventi infrastrutturali in corso;
- Vista la nota n.0167509 del 27/12/2023, con cui la società To70, incaricata da ENAC per la predisposizione di uno strumento metodologico ed operativo finalizzato a rendere standardizzate, celeri e basate su predefiniti criteri oggettivi le procedure

di valutazione delle istanze per la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ha trasmesso la Relazione, contenente le risultanze dell'applicazione del citato strumento metodologico sull'aeroporto di Palermo, dalla quale emerge che gli interventi di riqualifica e ampliamento del Terminal lato Apron hanno inevitabilmente un impatto sulla capacità airside che consiglierebbe una limitazione del numero di Handlers durante la durata dei citati lavori, sebbene la determinazione dell'entità di tale impatto richieda ulteriori analisi;

- Vista la nota n. 19832 del 12/2/2024, con la quale l'ENAC ha fornito alle società di gestione aeroportuale il sopra citato strumento metodologico, precisando che per le istanze di limitazione già prodotte dalle società di gestione aeroportuale antecedentemente alla citata nota, come nel caso di quella avanzata dalla società GES.A.P., si sarebbe proceduto alla loro valutazione senza necessità di dover riproporre la documentazione nei termini indicati dallo studio effettuato dalla società;
- Vista la nota n.34432 dell'11/03/2024 con cui la Direzione territoriale Sicilia occidentale, in ragione dell'avanzamento dei lavori e dell'allineamento degli stessi ai previsti tempi di esecuzione rispetto al ritardo registrato al momento di presentazione dell'istanza di limitazione, rappresentava l'opportunità di *“richiedere alla GES.A.P. ulteriori elementi valutativi, integrativi rispetto a quelli già inviati, atti a meglio rappresentare le eventuali criticità rispetto al fattore normativo “capacità”, con particolare riferimento al cronoprogramma delle residue lavorazioni di ampliamento Terminal Passeggeri”*;
- Vista la nota n.37872 del 18/3/2024 con cui la Direzione gestione aeroporti, nel recepire la citata proposta della Direzione territoriale, ha invitato la GES.A.P. a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni necessarie per la valutazione dell'istanza, comprese eventuali modifiche del periodo di limitazione richiesto, tenuto conto lo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali in corso;
- Vista la nota n. 97555 del 02/07/2024 con la quale la Direzione gestione aeroporti ha sollecitato alla GES.A.P. il riscontro alla citata nota del 18/03/2024;
- Vista vista la nota n. 002-7726-DIG/2024 del 9/7/2024 con cui GES.A.P., in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni, ha confermato le precedenti valutazioni e argomentazioni a sostegno dell'originaria istanza di limitazione di cui alla citata A.F.O. prodotta il 20 giugno 2023, riducendo il periodo di limitazione richiesto da cinque a tre anni, ovvero fino alla fine del 2027, in ragione degli interventi del primo lotto già portati a completamento;
- Vista la nota n.135590 del 17/9/2024 con cui la Direzione territoriale Sicilia occidentale, nel rinviare anche ad uno studio condotto sullo scalo di Palermo da parte della Direzione standardizzazione, operatività, e sviluppo Aeroportualità Regionale dell'ENAC, avente per obiettivo la fissazione di eventuali limitazioni di capacità aeroportuale dovute a problematiche di congestione, ha evidenziato l'opportunità di aggiornare la verifica sugli elementi posti dalla società di gestione a fondamento della propria istanza di limitazione;
- Vista la nota n.164559 dell'8/11/2024 con cui la Direzione gestione aeroporti, concordando sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti ed interlocuzioni con la GES.A.P., ha chiesto alla Direzione territoriale di volere trasmettere, all'esito degli ulteriori approfondimenti, il parere tecnico conclusivo in ordine alla limitazione dello scalo ed al numero massimo di prestatori di assistenza a terra autorizzati ad operare;

Vista la nota n. 7485 del 20 gennaio 2025 con cui la Direzione territoriale Sicilia occidentale ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento, sulla base dell'attuale situazione di fatto, della richiesta di limitazione avanzata dalla società GES.A.P., in relazione ai rappresentati elementi di criticità sotto il profilo della carenza di spazi necessari per la sosta e la manovra dei mezzi degli handlers, determinata dagli interventi infrastrutturali in corso la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2027, evidenziando nel contempo l'esigenza di verifiche successive sul permanere delle citate criticità in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

Considerato che anche la Relazione di cui alla citata nota n. 167509 del 27 dicembre 2023, prodotta dalla società To70 in relazione all'applicazione dello strumento metodologico fornito all'ENAC, evidenzia che gli interventi di riqualifica e ampliamento del Terminal lato Apron hanno inevitabilmente un impatto sulla capacità airside che consiglierebbe una limitazione del numero di Handlers durante il periodo di effettuazione dei citati interventi;

Considerato che la carenza di spazio disponibile costituisce insieme alle ragioni di sicurezza e di capacità uno dei requisiti alternativamente richiesti a giustificazione delle limitazioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999;

Considerata la citata rappresentata esigenza di verifiche successive sull'evoluzione dell'impatto dei lavori in corso sulla capacità aeroportuale nonché sulla disponibilità degli spazi necessari;

DISPONE

Art. 1

1. In accoglimento di quanto richiesto dalla società GES.A.P., l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'Aeroporto di Palermo è limitato, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2027, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, a tre prestatori di servizi in possesso della certificazione di classe 1, a tre operatori in auto-assistenza, nonché a tre prestatori di servizi in possesso della certificazione di classe 2, per le seguenti categorie di servizi di cui all'allegato "A" del citato decreto legislativo:

a) categoria 3 (assistenza bagagli);

b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7 (carico/scarico cibi e bevande).

2. Entro il 31 dicembre 2026, la società GES.A.P. presenta all'ENAC una nuova Analisi Funzionale Operativa recante elementi di valutazione aggiornati sulla permanenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento delle limitazioni disposte nei termini di cui al comma 1, avuto riguardo in particolare allo stato dello sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto.

Il Direttore Generale f.f.

Ing. Fabio Nicolai

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii)